

GIANNI KESSLER, *Referendum: il giudice antipatico?*, in «Il Margine. Mensile dell'Associazione Culturale "Oscar A. Romero"», 6/4, (1986), pp. 17-20.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/ilmarg>

Questo articolo è stato digitalizzato della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con l'Associazione culturale Oscar A. Romero all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe è un progetto di digitalizzazione di riviste storiche, delle discipline filosofico-religiose e affini per le quali non esiste una versione elettronica.

This article was digitized by the Bruno Kessler Foundation Library in collaboration with the Oscar A. Romero Cultural Association as part of the [HeyJoe](#) portal - *History, Religion, and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe is a project dedicated to digitizing historical journals in the fields of philosophy, religion, and related disciplines for which no electronic version exists.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) [Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale](#). Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell'opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](#). You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



SOCIETA'

Referendum: il giudice antipatico?

GIANNI KESSLER

« Uno stato nel quale non ci siano tribunali istituiti nel modo dovuto non sarebbe neppure uno stato ».

(Platone)

Secondo gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, il giudice è tenuto al risarcimento dei danni illegittimamente causati nell'esercizio delle sue funzioni soltanto quando è imputabile di dolo e di frode o quando non provvede tempestivamente sulle domande delle parti. Ciò a differenza degli altri pubblici funzionari, responsabili anche per colpa grave.

Sono queste le norme che, secondo il comitato promotore dei referendum, costituiscono un privilegio di cui godono i magistrati, operatori « irresponsabili », « più uguali di altri »; la loro abrogazione diviene dunque una questione morale, il primo passo per una « giustizia più giusta », lo strumento per evitare errori, abusi, protagonismi. Posta in questi termini semplicistici e demagogicamente accattivanti, la proposta di referendum è pericolosamente fuorviante e rappresenta l'ultima espressione di un'evidente insofferenza e di un atteggiamento diffuso di sfiducia verso il potere giudiziario.

E' necessario allora un dibattito sereno, che, distinguendo tra sensazioni e realtà, chiarisca i termini del problema e individui origini e soluzioni delle disfunzioni nell'amministrazione della giustizia.

I controlli esistenti sui giudici

Va innanzitutto ricordato che il giudice è un operatore tutt'altro che irresponsabile nell'esercizio del suo potere. Il magistrato è soggetto alla responsabilità penale allo stesso modo di tutti gli altri cittadini, anche per quanto riguarda gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

Non solo. Proprio in considerazione della particolare posizione di responsabilità, il magistrato è sottoposto ad un controllo disciplinare ben più penetrante di quello esercitato su qualsiasi altro funzionario. Sono previste sanzioni disciplinari (che incidono sulla carriera fino alla rimozione) nei casi in cui il giudice manchi ai suoi doveri con inerzie, abusi e scorrettezze; ma anche quando nei rapporti con gli altri, in ufficio e nella vita privata, tenga una condotta che « lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere ».

La responsabilità e il controllo disciplinare hanno il pregio di evitare condizionamenti esterni alla magistratura e di rendere responsabile il magistrato senza incidere sull'indipendenza del momento decisionale né sulla sorte della decisione (non è sindacabile il merito della decisione, ma solo il rispetto delle regole).

Considerate in questo contesto, le norme che limitano la responsabilità civile del magistrato, che nel nostro ordinamento risalgono a oltre un secolo, non costituiscono una prerogativa graziosamente concessa ai magistrati né sono sufficienti perché si possa parlare di potere irresponsabile o privilegiato. Esse, come ha già riconosciuto la Corte Costituzionale nel 1968, rispondono in realtà alla esigenza di garantire, nell'interesse della collettività, l'indipendenza dell'ordine giudiziario e dei singoli giudici che sarebbe facilmente messa in pericolo se ogni destinatario di un provvedimento potesse far valere la minaccia di una pretesa risarcitoria.

Dare ad ognuno la possibilità di chiamare il giudice a rispondere della decisione presa, significherebbe consentire facili occasioni di influire indirettamente sull'esercizio concreto della giurisdizione.

E poiché ogni decisione del giudice incide su interessi fondamentali dei cittadini, sarebbe facile prevedere un continuo e interminabile contenzioso nei confronti di ogni provvedimento, alla ricerca della colpa del magistrato da parte dei soggetti processuali più agguerriti. Così, col deterrente della responsabilità patrimoniale nel caso di una interpretazione di legge ritenuta errata in sede di appello, il singolo giudice sarebbe sempre meno portato a valorizzare le variabili del caso concreto e tenderebbe fatalmente ad adagiarsi su orientamenti giurisprudenziali più o meno stancamente consolidati. Il magistrato diverrebbe un organo sempre più burocratizzato, un operatore privo di qualsiasi stimolo ad adattare la norma alla realtà. Non sarebbe difficile prevedere una fuga dagli incarichi più delicati che richiedono una assoluta tempestività decisionale, alla ricerca di incarichi resi più « sicuri » dall'ombrello del precedente giurisprudenziale indiscusso, dalla decisione collegiale e non immediata.

Quale giudice, e in che modo, saprebbe decidere, magari in termini che si misurano ad ore, sull'arresto di un imputato che può darsi

alla fuga o sul sequestro di una partita di alimenti che potrebbero essere pericolosi, quando sa che l'imputato « eccellente » o la potente società commerciale colpiti dal suo provvedimento cautelare possono citarlo per i danni subiti? E in che modo poi si individuerrebbero le responsabilità per le decisioni collegiali, che possono essere prese a maggioranza nel segreto della camera di consiglio? Non si vuole qui negare che esistono oggi nella magistratura fenomeni di protagonismo, di scarsa coscienza professionale o di insufficiente ponderazione decisionale. Ma ritenere che essi abbiano origine in una pretesa situazione di irresponsabilità dei giudici è una forzatura; aspettarsi la soluzione dei mali della giustizia con l'eliminazione di questi presunti privilegi è una pericolosa utopia.

L'esigenza di riforme e di una corretta informazione

La corretta amministrazione della giustizia non è solo un problema di giudici da rendere più o meno responsabili, ma investe e chiama in causa tutta la società civile.

E' vero che il potere giudiziario in questi anni è stato chiamato ad occuparsi di problemi e a compiere valutazioni che non sembravano spettargli e che non rientravano nella tradizione del formalismo e della burocratica gestione della giustizia: dal controllo sulla gestione degli ospedali, all'intervento diretto nella vita della fabbrica. Questo ha portato ad una « sovraesposizione » della funzione giudiziaria nello spazio politico-istituzionale, con i conseguenti rischi di processi di autolegittimazione, di attribuzione di dimensioni carismatiche e missionarie al proprio ruolo.

Ma ciò avviene anche per consapevole scelta del legislatore che preferisce ricorrere all'autorità giudiziaria quando avverte l'esigenza di fornire garanzie o di assicurare un minimo di incisività. O, peggio, quando, per incapacità decisionale o per lo scadimento del livello normativo, si scaricano sul giudice decisioni senza che siano espressi in modo preciso gli elementi ai quali ancorare il giudizio.

Se esiste il problema del ruolo della magistratura, esso deve dunque essere affrontato insieme a quello delle altre istituzioni: un legislatore che sa compiere le sue scelte e una pubblica amministrazione che sa operare con efficienza sono il miglior antidoto contro la « supponenza » del magistrato.

Così il dannoso protagonismo giudiziario, il « virus della prima pagina » che colpisce certi giudici, non si risolve solo preoccupandosi della responsabilità. Anche in questo caso il problema va considerato in un contesto più ampio insieme a quello del ruolo della stampa,

della tendenza di certi operatori dell'informazione a personalizzare la cronaca giudiziaria e ad instaurare rapporti privilegiati di « *do ut des* » con determinati magistrati.

Come pure il problema di decisioni « *ad effetto* » e delle cosiddette « *manette facili* » non può essere affrontato senza ricordare come talvolta sia l'opinione pubblica, sotto la spinta di tensioni emotive, a esigere provvedimenti « *esemplari* » ed immediatamente gratificanti. Primo effettivo controllo e prima garanzia di una giustizia efficiente e libera sono costituiti da una informazione completa e professionale e da un'opinione pubblica attenta e non manipolata.

Alle situazioni patologiche sbandierate dal comitato dei referendum e a quelle effettivamente esistenti non mancano poi rimedi tecnici e di immediata efficacia: responsabilità disciplinare maggiormente incisiva; riesame in termini rapidissimi, di giorni dei provvedimenti più gravi incidenti su interessi fondamentali (arresti, sequestri); riforma del codice di procedura penale, oltre alle normali verifiche dell'appello e della cassazione. Inoltre la limitata responsabilità civile del magistrato non significa, come già ha affermato la Corte Costituzionale, esclusione della responsabilità dello Stato: il cittadino, con una modifica della attuale legge sulla riparazione degli errori giudiziari, ben potrebbe ottenere il risarcimento di ingiusti danni eventualmente patiti anche per provvedimenti cautelari.

Un gioco strumentale?

Perché allora il referendum « *per una giustizia più giusta* »? Viene il dubbio di una manovra strumentale tesa a mobilitare l'opinione pubblica con argomenti demagogici di facile presa per fare il pieno di consensi (e di firme) da spendere poi politicamente nei rapporti di forza tra i partiti e nei confronti della magistratura per delegittimarla e ridurne così le tendenze ad occuparsi troppo della legalità nel mondo politico e finanziario. Sospetto che si rafforza se si considera che i promotori sono gli stessi partiti corresponsabili della inerzia del Parlamento sulle riforme decisive per la soluzione dei problemi che oggi si scoprono e che la magistratura associata da tempo denuncia.

E' necessario che ognuno acquisisca consapevolezza sui problemi della giustizia e sulle responsabilità che a ognuno competono, per non lasciare sola la magistratura a dibattersi tra istanze di riforma e involuzioni corporative. Ma senza prestarsi al gioco strumentale di nessuno, con una firma scaricacoscienza, su un tavolino sulla strada. ■